

**LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1998, N. 4**

**Interpretazione autentica del termine "servizio", del termine "indennità" e regolamento per determinare le indennità ai Vigili del fuoco ex articolo 33, comma 1, lettera b) della Legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nonché modifiche alla Legge regionale 2 settembre 1978, n. 17<sup>1 2</sup>**

**Art. 1**

1. Il termine "servizio" del comma 1, lettera b) dell'articolo 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per causa del quale il personale dei corpi dei vigili del fuoco subisce infortuni, comprende tutte le attività, anche di propria iniziativa, svolte dai corpi dei vigili del fuoco volontari in quanto tali.

**Art. 2**

1. Le "indennità", sia temporanee che permanenti, erogate ai vigili del fuoco permanenti, ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera a norma dell'articolo 26 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 33 della legge regionale hanno carattere puramente risarcitorio del danno fisico e psichico contratto nello svolgimento di un servizio.

---

<sup>1</sup> In B.U. 3 marzo 1998, n. 10.

<sup>2</sup> Legge non più applicabile nella Provincia di Bolzano (cfr. art. 56, l.p. 18 dicembre 2002, n. 15).

**Art. 3**

1. *(omissis)*<sup>3 4</sup>

**Art. 4**

1. *(omissis)*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Modifica il comma 1, lettera b) dell'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

<sup>4</sup> Articolo abrogato dall'art. 21, comma 3, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>5</sup> Sostituisce il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 2 settembre 1978, n. 17.